



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2860/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 2728/TFNSVE/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Lorenzo Sodero - Componente (Relatore)

Carlo Cremonini - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

Sul procedimento 2728/TFNSVE/2025-2026, 2728- Ricorso proposto dalla società A.S.D. Urbetevere Calcio (945124) contro la società ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005 (916023) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo ai calciatori BONFIGLI LORENZO (2253997) e CANESTRELLI GABRIELE (matricola 5643711)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori CANESTRELLI GABRIELE (matricola 5643711) e BONFIGLI LORENZO (matricola 2253997).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato per il calciatore Gabriele Canestrelli in € 60,00 (sessanta/00) e per il calciatore Lorenzo Bonfigli in € 240,00 (duecentoquaranta/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TEAM NUOVA FLORIDA 2005 per i calciatori Gabriele Canestrelli e Lorenzo Bonfigli alla corresponsione dei premi di formazione tecnica nella misura complessiva di € 300,00 (trecento/00), in favore della società A.S.D. URBETEVERE CALCIO.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

L'ESTENSORE

Lorenzo Soderò

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai